



LA NEWSLETTER DI DIRETS

8 maggio 2025 -

LA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI



PERSONE AL SERVIZIO DEL PAESE

IN QUESTO NUMERO

- IL DECRETO PA E' LEGGE: COSA CAMBIA IN TEMA DI AUMENTI DI STIPENDIO E CONCORSI
- TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE CHE RIPRENDE SERVIZIO
- LIQUIDAZIONE DEL TFS: IL PRIMO GENNAIO 1996 È UNA DATA SPARTIACQUE?

ISCRIVITI A DIRETS!











IL DECRETO PA E' LEGGE: COSA CAMBIA IN TEMA DI AUMENTI DI STIPENDIO E CONCORSI

Con il via libera del Senato, il decreto legge recante disposizioni in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, licenziato nei giorni scorsi dalla Camera, è diventato legge.

Due i principali temi di interesse:

- 1) aumenti di stipendio
- 2) concorsi/mobilità

1) Aumenti di stipendio

- certi per i ministeri e la presidenza del consiglio;
- caso per caso negli enti locali.

Gli aumenti di stipendio si basano sul rifinanziamento dei fondi per il salario accessorio, che finanziano le quote aggiuntive in busta paga rispetto al «tabellare» di base.

Agli enti locali invece, viene data la possibilità di aumentare il fondo accessorio fino a portarlo, sommato alle risorse per le elevate qualificazioni, al 48% della spesa sostenuta nel 2023 per i tabellari del personale non dirigente.

In pratica dipenderà dalle scelte e dalle possibilità di ogni amministrazione, vincolata dall'obbligo di continuare a garantire il rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio certificati dai revisori

2) Concorsi e scorrimento delle graduatorie:

- viene estesa a tre anni la durata delle graduatorie in tutti gli enti locali;
- le amministrazioni attraverso le commissioni di concorso devono rendere più trasparenti le graduatorie;
- è venuto meno il divieto sostenuto dalla giurisprudenza di bandire nuovi concorsi in presenza;
- nello scorrimento delle graduatorie occorre che l'ente che ha indetto le procedure comunichi i nominativi o la posizione dei candidati che possono essere assunti da altre amministrazioni, e la data entro cui la graduatoria è utilizzabile;
- le nuove regole impongono di destinare almeno il 15% delle capacità assunzionali alla mobilità volontaria. Entreranno in vigore a partire dal 2026, e dovranno essere utilizzate in un numero ridotto di enti: quelli che hanno più di 50 dipendenti in servizio e che programmano almeno lo assunzioni nell'anno.

È stato inoltre chiarito che il calcolo deve essere effettuato sulle assunzioni programmate e non sulle capacità assunzionali teoricamente utilizzabili.

Nei prossimi numeri approfondiremo ulteriori temi di nostro interesse contenuti nel nuovo testo di legge.











TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE CHE RIPRENDE SERVIZIO - ART. 20 CCNQ 04/12/2017

Il dirigente sindacale ha precedenza nella mobilità, come previsto dall'art. 20 del CCNQ 4/12/2017, solo nel caso in cui rientri in servizio dopo un periodo di aspettativa sindacale e desideri essere trasferito in altra sede della propria amministrazione collocata in diverso comune o in altra amministrazione dello stesso o di diverso comparto o area dove ha svolto l'attività sindacale.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo l'ARAN, la logica della norma in questione è quella di garantire al dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco sindacale retribuito o della aspettativa sindacale non retribuita, la più ampia mobilità consentendogli, dietro propria richiesta, di essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri eventuali richiedenti, nella sede dove ha svolto attività sindacale, ove vi sia un posto disponibile nella propria o in altre amministrazioni pubbliche, purché siano rispettate due condizioni oggettive:

 dimostrazione di aver avuto il domicilio e
 di aver svolto attività sindacale continuativa nell'ultimo anno nella sede richiesta.

In altre parole, il dirigente sindacale al termine del mandato sindacale può chiedere di essere ricollocato, con diritto di precedenza, laddove ha il centro principale dei propri interessi.

Nessun'altra condizione e/o requisito è previsto dal CCNQ 04/12/2017 in rapporto alla procedura di mobilità che ovviamente rende nota la disponibilità di posti da ricoprire.

Basti notare che nessun avviso di mobilità prevede la possibilità di presentare domanda da parte del dirigente sindacale che riprende servizio, con precedenza rispetto agli altri richiedenti.

Evidente la differenza tra un avviso di mobilità che nulla dice in ordine a diritto di precedenza del dirigente sindacale e un bando di concorso che riporta la possibilità di usufruire di titoli di preferenza solo per un numero di posti proporzionale rispetto a quelli disponibili.

E ciò si giustifica per due ordini di ragioni:

- 1) la procedura di mobilità non è una nuova assunzione diversamente dalla procedura di concorso;
- 2) la precedenza nella mobilità del richiedente dirigente sindacale rispetto agli altri richiedenti è prevista nell'ambito delle prerogative sindacali, ovvero nell'ambito delle tutele del dirigente sindacale.

Il rientro in servizio per cessazione del distacco sindacale non è condizione che deve essersi in concreto già verificata, per poter attuare la tutela sindacale. E ciò a prescindere dal fatto che il dirigente sindacale rientri nella PA di provenienza o rientri nella PA di trasferimento con diritto a precedenza.

L'una o l'altra PA vengono edotte della volontà di terminare il distacco sindacale prima dell'effettivo rientro, non dopo.

Ragionare diversamente, ovvero ritenere che il dirigente sindacale debba essere già rientrato nell'amministrazione di provenienza, renderebbe inapplicabile il rientro mediante trasferimento con diritto di precedenza essendosi già esaurita la tutela presso la PA di provenienza.

Inoltre, si giungerebbe all'assurdo che persino il rientro presso l'amministrazione di provenienza vedrebbe il dirigente sindacale "parcheggiato," non è dato sapere dove, in attesa che venga ricollocato dopo il rientro in servizio.

Logico, quindi, che la comunicazione di cessazione del distacco sindacale con ripresa del servizio non potrà che avvenire prima del rientro effettivo, in modo che la PA, sia di provenienza sia di trasferimento, abbia un congruo termine rispettivamente per ricollocare il dirigente sindacale o per accogliere la domanda di trasferimento con diritto di precedenza.

In conclusione, l'art.20 del CCNQ è applicabile in presenza delle due condizioni oggettive sopra dette e si attua in occasione del termine di distacco/aspettativa sindacale finalizzato al rientro in servizio.

Solo in tal modo il dirigente sindacale viene tutelato in conformità al CCNQ, diversamente tale tutela non troverebbe mai spazio.











LIQUIDAZIONE DEL TFS: IL PRIMO GENNAIO 1996 È UNA DATA SPARTIACQUE?

Secondo la Corte "la giurisprudenza ha già chiarito che, ai fini della determinazione dell'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, comma 5, legge n. 152 del 1968, considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da tale norma..."

E ancora "la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968, l'indennità premio di servizio, è emolumenti costituita solo dagli testualmente menzionati dall'art. 11, comma 5, della legge citata; si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione "stipendio salario" richiede 0 interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura.

Pertanto, solo per i lavoratori assunti a partire dal 1 gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina pubblicistica.

La Corte ha rigettato il ricorso.

Questa sentenza si insinua in un dibattito giurisprudenziale che fa riferimento al concetto di stipendio rispetto ad una normativa del 1968 che, ovviamente, non poteva conoscere l'istituto della retribuzione di posizione, introdotto per la prima volta dal dpr 332/1990 (allora chiamata indennità di funzione dirigenziale).

Sarà onere del legislatore intervenire per superare l'interpretazione discriminatoria data dalla Corte della Legge n.152/1968 in rapporto ai CCNL temporalmente successivi alla legge stessa?

Direts unitamente a Confedir intende seguire con attenzione le eventuali conseguenze potenziali di questa sentenza assumendo le iniziative più opportune.













ISCRIVITI A DIRETS!

Con la sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 - Dirigenti dell'Area Funzioni locali (Enti Locali, Regioni, Segretari, Dirigenti Professionali, Tecnici ed Amministrativi della Sanità) si riapre la stagione della contrattazione decentrata a livello di singolo ente e vede DIRETS fortemente impegnata e presente a livello territoriale.

Iscriversi o conservare la tua iscrizione a DIRETS significa partecipare attivamente alla positiva realizzazione di questo obiettivo e dare forza al sindacato in tutte le azioni a difesa dei contratti della categoria della dirigenza e dei funzionari degli Enti ricompresi nell'Area delle Funzioni Locali.

Con l'iscrizione, in particolare, potrai anche usufruire di servizi dedicati al tuo status professionale e personale, servizi qualificati ed economicamente convenienti perché in convenzione con il sindacato.



ECCO I SERVIZI PER I NOSTRI ISCRITTI

PROMO entro il 31 maggio 2025 - ZURICH BANK: CONTO DEPOSITO VINCOLATO 6 MESI 4% LORDO ANNUO ABBINATO AL MIGLIOR FONDO MONETARIO LEGATO AI RENDIMENTI GOVERNATIVI - Per informazioni chiama il numero 347 9305200 e leggi la brochure allegata

Nuova convenzione Centri Medici Primo Caredent!

Polizza assicurativa RC Capofamiglia al costo di € 70 circa Milennium Broker

Polizza assicurativa professionale RC/Tutela legale Millennium Broker

Convenzione Assicurazione Professionale - Tutela Legale Millenium Broker - Verona

Accesso gratuito a Formazione Pa Online (https://formazionepa.online/)

Convenzione Assistenza Legale - Primo intervento gratuito (Lettera o diffida)

Convenzione BPM - Anticipo della Liquidazione

Convenzione CAF-MCL

Convenzione PATRONATO S.I.A.S.



https://www.direl.net/it/index.php/aderisci-a-direl

https://direr-sidirss.it/dirigenza/

Modulo iscrizione PENSIONATI DIRETS Area Direl .pdf [147.33Kb] 丛

Informazioni Trattamento Dati Personali def con loghi Direts e Direl.pdf [209.98Kb] Modulo iscrizione DIRIGENTI - DIRETS (Area Direi Sidirss)

Modulo iscrizione PERSONALE DEL COMPARTO -DIRETS (Area Direr Sidirss)

Modulo iscrizione PENSIONATI - DIRETS (Area Direr Sidirss) -

Per informazioni e chiarimenti chiama il numero telefonico 06 5987 9774 oppure scrivi all'indirizzo di posta segreteriagenerale@direl.net - PEC: segreteriagenerale@pec.direts.it

Per ogni altra informazione sul nostro sindacato visita il nostro sito https://www.direl.net/it/index.php e chiedi l'iscrizione alla nostra newsletter mandando una richiesta a segreteriagenerale@direl.net







